

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
PER IL
PERSONALE VIAGGIANTE
ISCRITTI AL SOPPRESSO FONDO
TRASPORTI**

**COS'E',
A CHI E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Per il personale viaggiante (**settore autofilferrotranvieri**: Conducente-frenatore, conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento -limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente-, controllore viaggiante; **settore lagunari** : Allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di II classe per motobattello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I classe di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di I classe per motonavi, preposto condotta mezzi; **settore lacuali** :Allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di natante ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave, capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchinista motorista, capitano, capitano di I classe; settore funivie aeree e terrestri; Addetto scorta vetture.)

la pensione di vecchiaia matura al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio.

Fino al 31.12.2026, quindi, l'età pensionabile per il personale viaggiante, è di 62 anni, nei confronti dei soggetti che rivestano una delle qualifiche sopra descritte e svolgano stabilmente le relative mansioni alla data di cessazione del rapporto di lavoro (il personale viaggiante che sia cessato dal rapporto di lavoro e al quale sia stata riconosciuta la Naspi, acquisisce il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato sempre a condizione che raggiunga i requisiti pensionistici (agevolati) entro il periodo di godimento della Naspi, a condizione che precedentemente alla perdita del posto di lavoro le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano svolte in modo stabile ed effettivo).

Chi non riveste tale qualifica va in pensione, invece, con le normali regole previste per la pensione di vecchiaia per l'assicurazione generale obbligatoria, al perfezionamento dei 67 anni di età.

Attenzione, comunque, alla perdita della patente di guida, il titolo necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa. I requisiti per la pensione restano infatti agevolati in caso di perdita del titolo abilitante. Ciò si verifica nelle ipotesi previste dall'articolo 115 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il quale prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato gli anni sessanta per guidare autobus, ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) e dall'articolo 1 dell'Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 (il quale prevede che il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida di categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D, patente che ai sensi del comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età).

Quindi nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente, l'età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l'accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. "finestre" trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007 (Circolare Inps 86/2014).